

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Emendamento 4.138 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	14

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
---	---

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, conferma le valutazioni sulla relativa ammissibilità rese nella seduta del 16 feb-

braio 2010. Avverte che è stato presentato dai relatori l'emendamento 4.138 (*vedi allegato*) che fa propri anche i contenuti di talune proposte emendative di gruppi di maggioranza e di opposizione. Comunica altresì che le presidenze si riservano di valutarne l'ammissibilità. A tal proposito rileva che, mentre talune disposizioni del medesimo emendamento appaiono senz'altro ammissibili, altre invece meritano un ulteriore approfondimento. Al riguardo ritiene peraltro che, conformemente a numerosi precedenti in materia, eventuali rilievi in ordine a profili di inammissibilità potrebbero essere superati qualora si registri un consenso unanime dei gruppi in tal senso.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che sarebbe utile considerare ammissibile l'emendamento in questione, salvo poi valutare eventuali profili di merito.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel rilevare positivamente che la proposta emendativa dei relatori riprende contenuti di emendamenti presentati da gruppi di mag-

gioranza e di opposizione, ritiene tuttavia necessaria la fissazione di un tempo, anche minimo, per la presentazione di eventuali subemendamenti, che tenga conto anche dei tempi previsti per l'inizio dell'esame in Assemblea, fissato per venerdì.

Mario TASSONE (UdC) chiede conferma che la discussione sulle linee generali del provvedimento avrà luogo venerdì 26 febbraio.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, conferma che, allo stato, la discussione sulle linee generali del provvedimento in esame è prevista per venerdì 26 febbraio, anche se da parte di alcuni gruppi è stato espresso l'auspicio che l'inizio della discussione in Aula fosse spostato a lunedì 1° marzo, in considerazione della scadenza, in questa settimana, dei termini per la presentazione delle liste elettorali per le prossime consultazioni. A riguardo, ritiene che le Commissioni potrebbero chiedere alla Presidenza della Camera di valutare la possibilità di differire a lunedì prossimo l'inizio dell'esame in Assemblea.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che, ad avviso del suo gruppo, l'emendamento 4.138 dei relatori deve ritenersi ammissibile ed invita la presidenza ad assegnare un tempo congruo per la presentazione di subemendamenti.

Gioacchino ALFANO (PdL) esprime l'avviso favorevole del gruppo Popolo della Libertà sull'ammissibilità dell'emendamento presentato dai relatori.

Luciano DUSSIN (LNP) dichiara che anche il suo gruppo ritiene che l'emendamento 4.138 dei relatori dovrebbe essere giudicato ammissibile.

Massimo VANNUCCI (PD) preliminarmente ritiene che sarebbe opportuno procedere comunicando previamente i pareri dei relatori e del Governo sulle proposte emendative presentate, al fine di poter disporre del quadro complessivo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, comunica che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento dei relatori 4.138 è fissato alle ore 17 e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 19.45.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, avverte che, ai fini della valutazione di ammissibilità dei subemendamenti presentati (*vedi allegato*), fermi restando i criteri generali di ammissibilità illustrati nella seduta del 16 febbraio scorso, possono essere considerati ammissibili quelli strettamente riferibili al contenuto dell'emendamento cui si riferiscono. In caso contrario, i subemendamenti rappresenterebbero sostanzialmente nuove proposte emendative presentate oltre i termini stabiliti. Alla luce di tale ultimo criterio di valutazione, comunica che sono, pertanto, da considerare inammissibili i subemendamenti Marinello 0.4.138.15, Brugger 0.4.138.14, Rubinato 0.4.138.25, 0.4.138.26, 0.4.138.28,

0.4.138.29 e 0.4.138.30, Brugger 0.4.138.12 e Marsilio 0.4.137.19.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento all'emendamento Marsilio 4.49, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha espresso una valutazione negativa sulla proposta emendativa, rilevando che un intervento legislativo che prevedesse l'assunzione del piano di rientro a carico del bilancio dello Stato comporterebbe la necessità di individuare fin d'ora, anziché in sede di attuazione del federalismo fiscale, la copertura pluriennale del contributo annuo di 500 milioni in favore della città di Roma. Osserva, altresì, che la proposta emendativa determinerebbe l'esigenza di restituire alla gestione ordinaria un importo di circa 2,8 miliardi di euro ricevuti in conto anticipazione, che potrebbero invece essere ripianati dalla gestione commissariale con il ricavato dei finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti o delle banche, attivabili una volta reso pluriennale il suddetto contributo. Rileva, inoltre, che l'assunzione del piano di rientro a carico del bilancio dello Stato costituirebbe un precedente da evitare, in quanto darebbe verosimilmente adito ad analoghe richieste da parte degli enti in situazione di dissesto economico-finanziario. In ogni caso, osserva che l'inclusione delle aperture di credito nel piano di rientro determinerebbe ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato per circa 1,1 miliardi di euro. Segnala, infine, che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato che la previsione della nomina del Commissario del Governo tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, determinerebbe l'insorgere di profili di notevole criticità sul piano organizzativo per la Ragioneria stessa. Ritiene, pertanto, che — anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato — dovrebbe essere attentamente valutata l'ammissibilità della proposta emendativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, con riferimento a quanto da ultimo evidenziato dal vice ministro

Vegas, rileva che l'emendamento Marsilio 4.49 prevede che l'intero piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma venga assunto nel bilancio dello Stato, con un onere che la Ragioneria generale dello Stato ha stimato essere di alcuni miliardi di euro. Ciò a fronte di una disposizione del decreto-legge, alla luce della quale va valutata l'ammissibilità dell'emendamento stesso, che si limita a modificare alcune modalità di utilizzo del contributo di 600 milioni di euro per l'anno 2010 attribuito al Comune di Roma dalla legge finanziaria per il 2010. Alla luce dei profili finanziari dell'emendamento Marsilio 4.49 posti in luce dalla Ragioneria generale dello Stato, che chiariscono la portata normativa e gli effetti complessivi della proposta emendativa, ritiene — d'intesa con il presidente della Commissione affari costituzionali — opportuno procedere ad una nuova valutazione dell'ammissibilità di tale proposta emendativa, sottoponendo la questione al Presidente della Camera. Le presidenze non ritengono, tra l'altro, di poter prescindere dalla circostanza che l'approvazione dell'emendamento in questione, secondo le valutazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, determinerebbe una palese violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ritiene, pertanto, che l'emendamento Marsilio 4.49 debba essere accantonato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), pur comprendendo la ristrettezza dei tempi a disposizione, con riferimento al suo subemendamento 0.4.138.15 ritiene che la questione meriti di essere comunque affrontata e quindi invita ad un maggiore approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, ricorda che la questione è comunque affrontata in emendamenti presentati dall'onorevole Marinello, considerati ammissibili.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) alla luce della precisazione del presidente dichiara la sua soddisfazione e chiede che si proceda ad esami-

nare le singole proposte emendative presentate e giudicate ammissibili.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricordando che è stata chiesta a tutti i gruppi la disponibilità a considerare ammissibile l'emendamento dei relatori 4.138, rileva che esso presenta taluni problemi con riferimento alle coperture utilizzate, pur non sollevando obiezioni di principio sul testo. Ritiene, come peraltro dimostrato dai subemendamenti presentati, che non si possa caricare la soluzione in favore di talune realtà specifiche su altre realtà comunali molto più deboli.

Marco MARSILIO (PdL), con riferimento a quanto osservato dal presidente Giorgetti, rileva che l'ammissibilità dell'emendamento 4.49 da lui sottoscritto è stata già valutata con esito positivo nella seduta del 16 febbraio 2010 e che, pertanto, a suo avviso non è possibile modificare in questo momento la valutazione già espressa. In proposito, sottolinea che è possibile considerare inammissibili proposte emendative per carenza o inidoneità della compensazione finanziaria solo nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati, mentre una tale possibilità non è consentita con riferimento alle proposte emendative riferite a tutti gli altri progetti di legge. Ritiene, invece, che la decisione di non discutere in questa sede dell'emendamento 4.49 costituisca una semplice valutazione di opportunità e, pertanto, ritiene che la proposta emendativa da lui presentata dovrebbe essere esaminata al pari delle altre già dichiarate ammissibili. Quanto alle osservazioni del vice ministro Vegas, dichiara di non condividere le valutazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento agli effetti finanziari del proprio emendamento 4.49, in quanto gli oneri derivanti dal piano di rientro, dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma, sono già stati precisamente individuati e coperti nell'ambito dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008 e delle successive norme intervenute in materia.

In questo quadro sottolinea come il proprio emendamento 4.49 si limita a prevedere una diversa allocazione delle risorse senza incidere sugli oneri complessivi derivanti dal piano di rientro, che sono già stati individuati e coperti nelle disposizioni approvate dal Parlamento e sono sempre rimasti all'interno del perimetro del conto consolidato della pubblica amministrazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS sottolinea che la valutazione negativa espressa per la Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla copertura finanziaria dell'emendamento Marsilio 4.49, determinerebbe, qualora l'emendamento fosse approvato, rilevanti problemi in sede di promulgazione del disegno di legge da parte del Capo dello Stato e rischierebbe, pertanto, di impedire la conversione in legge del decreto in esame.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la questione sia delicata e ricorda che si è partito da una valutazione relativa all'ammissibilità rigorosa, ma condivisibile. Fa presente come sia pericoloso creare precedenti come quello che si profila e ricorda che i relatori hanno presentato un testo sul quale si è cercata una ammissibilità concertata. Rileva tuttavia che tale concerto non può esservi e ritiene necessario effettuare ulteriori valutazioni. Con riferimento all'emendamento Marsilio 4.49 osserva che pur essendo stato giudicato ammissibile su di esso gravi il macigno posto dal vice ministro Vegas. Con riferimento all'emendamento 4.138 dei relatori, pur ritenendo comprensibili le operazioni sui singoli enti, sostiene che non è possibile individuare le relative coperture attraverso tagli ai piccoli comuni. A tal proposito ricorda che il ministro Calderoli ha dichiarato la non veridicità del taglio appena citato, ma osserva che la novella al comma 23 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 elimina i contributi ivi previsti per le comunità montane pari a 20 milioni di euro. Fa inoltre presente che il comma 4-*octies*, nel riproporre l'emendamento Corsaro 4.98, e vincolando

l'attribuzione dei contributi in favore dei piccoli comuni al non avere incrementato la spesa corrente di una misura maggiore al 2 per cento, di fatto, sottrae ai medesimi enti i 42 milioni stanziati dalla legge finanziaria. Ritiene infine che se non si riesce a trovare una copertura alternativa per l'emendamento dei relatori il richiesto concerto non vi può essere e comunque andrebbero riviste le considerazioni relative all'ammissibilità per il complesso delle proposte emendative. Comunica, infine, il ritiro della propria firma dal subemendamento Baretta 0.4.138.10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, avverte che non è possibile procedere ad una revisione complessiva delle dichiarazioni di ammissibilità rese.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che la disponibilità a discutere dipende dalle coperture finanziarie attraverso il taglio delle risorse destinate ai piccoli comuni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, osserva che se manca da parte del Partito Democratico la disponibilità a discutere, viene meno l'unanimità necessaria per considerare ammissibile nel suo complesso l'emendamento 4.138 dei relatori. Ritiene, pertanto, che, a questo punto, oltre all'emendamento Marsilio 4.49, vada accantonato l'emendamento dei relatori 4.138 e invita i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 4.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, formula un invito al ritiro di tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4, avvertendo che in caso di mancato ritiro, il parere dei relatori sarebbe contrario, con l'eccezione dell'emendamento Pini 4.51, sul quale il parere è favorevole, a condizione che esso sia riformulato nei seguenti termini: «Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali

alle Amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovuta a distacchi, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'Interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT».

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme ai relatori, precisando che, con riferimento agli emendamenti Marinello 4.64, 4.62, 4.63 e 4.59, appare opportuna la loro trasformazione in un ordine del giorno, che il Governo sarebbe disposto ad accogliere in sede di esame in Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), nel ringraziare il viceministro Vegas per la sensibilità mostrata rispetto alla questione segnalata dai suoi emendamenti 4.64, 4.62, 4.63 e 4.59, relativa ai trasferimenti erariali pregressi non ancora riscossi dagli enti locali ma di fatto contabilizzati come residui attivi, ritira i predetti emendamenti. Insiste invece per la votazione del suo emendamento 4.61, recante il rifinanziamento del Fondo di sviluppo delle isole minori.

Giuseppe FALLICA (PdL) e Amedeo LABOCCETTA (PdL) sottoscrivono l'emendamento Marinello 4.61.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che i pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, che di fatto sono favorevoli unicamente all'emendamento Pini 4.51 (*nuova formulazione*), tenuto conto che sull'emendamento Marsilio 4.49 la valutazione è al momento sospesa – siano esem-

plificativi di quale sia il livello di intervento dell'attività parlamentare.

Simonetta RUBINATO (PD) prende atto della volontà della maggioranza di imprimere una nuova accelerazione ai lavori delle Commissioni riunite senza dare risposte concrete agli enti locali che si trovano in situazioni di difficoltà.

Ritiene che quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, con particolare riguardo alla volontà di intervenire con « disposizioni urgenti per consentire agli enti locali la corretta predisposizione della programmazione e il proficuo avvio della gestione per l'esercizio 2010, assicurando le indispensabili condizioni di funzionalità a tutti gli enti locali in relazione alle rilevanti novità in materia contenute nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) », non corrisponda a quanto viene poi previsto con la normativa recata dal provvedimento. Ricorda come per la prima volta il termine per la presentazione dei bilanci di previsione degli enti locali sia stato rinviato al mese di aprile. Il provvedimento in esame non interviene quindi in alcun modo per il funzionamento degli enti locali, stabilendo solo misure in favore di specifiche realtà.

Le finalità enunciate nella relazione illustrativa sono, quindi, smentite dal fatto che viene impedito alle Commissioni riunite I e V di svolgere una discussione sulle disposizioni che consentirebbero di intervenire seriamente sulla materia. Gli emendamenti da lei presentati erano, infatti,

volti a prevedere una sospensione delle sanzioni, come prospettato anche dal dottor Grisolia nel corso dell'audizione recentemente svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla finanza locale. Ricorda come lo stesso Presidente della Corte dei conti abbia sottolineato come il Patto di stabilità interno, nell'attuale formulazione, metta di fatto in seria difficoltà i comuni. Richiama, infine, il contenuto di un ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge finanziaria per il 2010, che riguarda gli enti locali e le citate sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi fissati dal Patto di stabilità interno, osservando che la chiusura dimostrata in questa sede disattende l'impegno assunto in quella sede.

Auspica dunque che l'Esecutivo dia attuazione all'impegno assunto presentando un decreto-legge in proposito, tenuto conto che gli emendamenti presentati al provvedimento in esame per dare attuazione al predetto ordine del giorno sono stati poi dichiarati inammissibili e che i provvedimenti di urgenza sembrano l'unico modo in cui il Governo interviene sulle questioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, preso atto dell'orientamento dei rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che, in considerazione della conclusione dei lavori dell'Assemblea, verrà convocata domani alle ore 10.

La seduta termina alle 20.25.

ALLEGATO

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
C. 3146 Governo.**

**EMENDAMENTO 4.138 DEI RELATORI E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) un contributo a favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane in misura pari a 20 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, sopprimere la lettera f);

b) dopo il comma 4-undecies aggiungere i seguenti:

4-duodecies: All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis) si provvede:

per l'anno 2010, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191;

per l'anno 2011, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

per l'anno 2012, per l'importo di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo

anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

0. 4. 138. 16. Baretta, Vannucci, Rubinato.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) un contributo a favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane in misura pari a 20 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 4-undecies, aggiungere i seguenti:

4-duodecies: All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis) si provvede:

per l'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191;

per l'anno 2011, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; e per l'importo di 10 milioni di euro, ai sensi del comma 4-terdecies.

per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

4-terdecies. All'Elenco i della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», la cifra: «113» è sostituita dalla seguente: «103»;

b) alla voce «Totale» la cifra: «213» è sostituita dalla seguente: «203».

0. 4. 138. 17. Vannucci, Baretta.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 10 milioni di euro da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

0. 4. 138. 10. Baretta, Marchi, Rubinato, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4, lettera f) sostituire le parole, da: che si trovano fino a: n. 267 con le seguenti: sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e che abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe, e che presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'Interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263 comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ridotto del 20 per cento.

0. 4. 138. 22. Rubinato.

All'emendamento 4.138, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

1. *All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti:*

23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.

23-ter. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati abbiano utilizzato nel 2009 o intendono utilizzare per procedere, anche in relazione a quanto disposto dal comma 23-bis, all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari provenga, in tutto od in parte, da trasferimenti statali pregressi del Ministero dell'interno, spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, ai predetti enti verranno corrisposti trasferimenti statali pregressi corrispondenti, al massimo, alla somma necessaria per le suddette operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari, anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al comma 23-bis e, comunque, nell'ambito di una integrazione degli stanziamenti di cassa relativi ai predetti trasferimenti statali che, annualmente, non potrà superare l'importo di euro 500 milioni. Col decreto di cui al comma 23-bis sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma ripartendo, ove necessario, la suddetta integrazione di cassa in proporzione agli importi richiesti dagli enti locali al Ministero dell'interno entro il termine del 30 aprile 2010 a pena di decadenza.

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 4. 138. 15. Marinello.

(Inammissibile)

All'emendamento 4.138 dei Relatori, sostituire i commi 4-quater e 4-quinquies con il seguente:

4-quater. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni trasmettono, entro

il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di certificazione. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009 resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.

0. 4. 138. 9. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, sopprimere le lettere b) e c).

0. 4. 138. 21. Nicco, Brugger, Zeller, Bressa.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettere b) e c), sopprimere le parole e Valle d'Aosta ovunque ricorrono.

0. 4. 138. 20. Nicco, Brugger, Zeller.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettere b) e c), sopprimere le parole e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovunque ricorrono.

0. 4. 138. 13. Brugger, Zeller, Bressa.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettera e), sopprimere il capoverso, comma 24-ter.

0. 4. 138. 5. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettera c), capoverso 24-quater sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente: 4-quater.
 – 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-quater, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

0. 4. 138. 23. Rubinato.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettera c), dopo il comma 24-quinquies aggiungere il seguente:

24-sexies. Al comma 1-bis, dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: « nel catasto fabbricati » sono inserite le seguenti: « indipendentemente dalla categoria catastale attribuita »

0. 4. 138. 14. Brugger, Zeller, Nicco.

(Inammissibile)

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quinquies sostituire le parole: sono tenuti ad con le seguenti: possono.

0. 4. 138. 11. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, dopo il comma 4-quinquies, aggiungere in fine il seguente:

4-quinquies. – 1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,

si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

0. 4. 138. 18. Duilio.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-sexies, lettera a) capoverso comma 9-bis, dopo le parole: hanno percepito aggiungere le seguenti: risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione di.

0. 4. 138. 8. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-sexies, lettera a) capoverso comma 9-bis, sopprimere le parole da: da società patrimoniali fino a n. 267.

0. 4. 138. 7. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4. 138 dei relatori, al comma 4-sexies, lettera b), capoverso comma 7-quater, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese relative a:

1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;

2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;

3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici.

0. 4. 138. 24. Rubinato.

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:

4-sexies.1. In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a

quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-sexies.2. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

4-sexies.3. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-sexies.1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 4. 138. 25. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

(Inammissibile)

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:

4-sexies.1. In ottemperanza alle indicazioni del « Piano europeo di ripresa economica » di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.

4-sexies.2. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21 è inserito il seguente:

« 21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2012 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 ».

4-sexies.3 All'onere derivante dal comma 4-sexies.2 si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

TABELLA 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali – *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* – decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8. – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:

Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. – cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valu-

tazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. - cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. - cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. - capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. – cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3611).

0. 4. 138. 26. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

(Inammissibile)

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies aggiungere i seguenti:

4-sexies.1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;

b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condi-

zione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-*sexies*.2. All'onere derivante dal comma 4-*sexies*.1 si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto:

TABELLA 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali – *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* – decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8. – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:

Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. – cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. – cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. – capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. – cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. – cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3611).

0. 4. 138. 27. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-sexies.1. Ai Comuni riconosciuti sottodotati che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, relativi ad investimenti regolarmente assunti, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito del bilancio di previsione relativo all'anno 2010. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.

0. 4. 138. 28. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

(Inammissibile)

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-sexies.1. Le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano nell'anno 2010 ai comuni inadempienti riconosciuti sottodotati che nel triennio 2007, 2008 e 2009 abbiano provveduto alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e ad interventi di adeguamento e ampliamento di tali edifici a causa della crescita della popolazione scolastica residente. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.

0. 4. 138. 29. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

(Inammissibile)

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:

4-sexies. 1 All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 20. lettera b), dopo le parole: « ricorrere all'indebitamento per gli investimenti » sono aggiunte le seguenti: « , salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza, ristrutturazione, ampliamento degli edifici scolastici e alla sicurezza stradale ».

4-sexies. 2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-sexies. 1, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2010, 2011, 2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

TABELLA 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali – *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* – decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8. – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:

Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. – cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. – cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. – capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. – cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. – cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3611).

0. 4. 138. 30. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

(Inammissibile)

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies aggiungere i seguenti:

4-sexies. 1 All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 20, sono aggiunti i seguenti:

20-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quadriennio 2004-2008.

20-ter. Resta fermo, comunque, l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

4-sexies. 2. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-sexies. 1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 87-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 4. 138. 31. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

All'emendamento dei relatori 4.138 dei Relatori, sopprimere il comma 4-octies.

* **0. 4. 138. 6.** Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento dei relatori 4.138 dei Relatori, sopprimere il comma 4-octies.

* **0. 4. 138. 1.** Vannucci.

All'emendamento dei relatori 4.138 dei Relatori, al comma 4-novies, dopo le parole: 9 novembre 2001, n. 401, aggiungere le seguenti: nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici necessari alla sicurezza stradale.

0. 4. 138. 2. Rubinato.

All'emendamento dei relatori 4.138 dei Relatori, al comma 4-decies, sostituire le parole da: può, fino a: convocare, con le seguenti: convoca, quale amministrazione precedente.

0. 4. 138. 4. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: All'atto del conferimento degli immobili ai fondi di investimento è riconosciuta al Ministero della difesa una quota non inferiore al 20 per cento del valore patrimoniale iniziale degli immobili stessi.

0. 4. 138. 3. Vannucci, Ruggia.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, dopo il comma 4-undecies, aggiungere il seguente:

4-duodecies. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

0. 4. 138. 12. Brugger, Zeller, Bressa.

(Inammissibile)

All'emendamento 4.138 dei Relatori, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:

4-duodecies. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è sostituito dal seguente: Il piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con la situazione economico-finanziaria del comune di Roma e delle società da esso partecipate, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008, con le successive integrazioni proposte dal Commissario Straordinario, è assunto al bilancio dello Stato.

4-terdecies. I criteri e le modalità dell'assunzione da parte dello Stato del piano di rientro di cui al comma precedente sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze. I predetti decreti disciplinano anche le modalità organizzative relative alla gestione del piano di rientro. Ai soli fini della individuazione delle procedure di riconoscimento e di liquidazione della massa passiva si applica, in quanto compatibile, l'articolo 254 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-quaterdecies. A partire dal 1° aprile 2010 il sindaco di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario di Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; a partire dalla stessa data è nominato un Commissario straordinario di Governo, scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

4-quinquiesdecies. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo e parole: « anche non scadute », sono aggiunte le parole: « compresi gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 205-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267 ».

0. 4. 138. 19. Marsilio.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sostituire i commi 4 e 5, con i seguenti:

4. L'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: « 23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario

al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e dei Comuni della Regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della

detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo Comune de L'Aquila la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) a favore dei Comuni della Provincia de L'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera *d)* è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;

f) a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 10 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, senza l'indicazione del codice catastale del Comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al Comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai Comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del 20 febbraio 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010 è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'Interno per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche. Le risorse eventualmente presenti sulla contabilità speciale 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per la successiva attribuzione ai Comuni.

4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24, le parole « entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, » sono sostituite dalle seguenti « entro il termine del 31 maggio 2010 ».

b) al comma 24, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, alle autonomie speciali nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalle stesse autonomie speciali. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuare il recupero a carico delle somme

trasferite alle stesse autonomie speciali a titolo di rimborso del minor gettito ICI sull'abitazione principale ».

c) dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti commi:

« 24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto ministeriale del 17 marzo 2008. Per i comuni delle Regioni Friuli Venezia, Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito ICI sull'abitazione principale. A tale ultimo fine le predette autonomie speciali comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere il certificato in questione.

24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, è soppresso il secondo periodo;

b) al comma 46, è soppresso il secondo periodo.

24-quater. Dall'anno 2010 i trasferimenti erariali compensativi spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono consolidati negli importi validi per l'anno 2009 certificati dai singoli Comuni in base al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° luglio 2002, n. 197.

24-quinquies. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmis-

sione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti è differito al 31 maggio 2010 ».

4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

4-sexies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis.* A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, o hanno incassato risorse derivanti dalla cessione di patrimonio da società patrimoniali costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le percentuali indicate nel medesimo comma possono essere applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista del comma 5 ».

b) dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti:

7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo ».

4-septies. All'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente:

« *5-quater.* Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alla spesa non compensate unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo ».

4-octies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il 50 per cento dei contributi in favore dei comuni di cui all'articolo 2,

comma 23, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è corrisposto ai singoli comuni beneficiari nell'esercizio successivo, a condizione che il singolo comune, non abbia incrementato la spesa corrente, per ciascuno dei medesimi anni 2010, 2011 e 2012, in misura maggiore del 2 per cento rispetto alla spesa corrente registrata nel 2009. I dati contabili dell'esercizio 2009 e seguenti sono desunti dai certificati sul rendiconto della gestione trasmessi al Ministero dell'interno.

4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del Patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministero della difesa può, quale amministrazione precedente, convocare

conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate, secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominate, necessarie per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

4-undecies. All'Elenco 1, allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce: « Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia », dopo le parole: « articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 », sono aggiunte le seguenti: « articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

4. 138. I Relatori.